

## **TI\_GERICHTE 52.2007.269 vom 9. Oktober 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-10-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2007.269](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.269)

FR: TI\_GERICHTE 52.2007.269 du 9 octobre 2007

IT: TI\_GERICHTE 52.2007.269 del 9 ottobre 2007

### **Regeste**

Permesso di dimora - abuso di diritto

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio, ha respinto l'impugnativa rilevando come l'insorgente commettesse un chiaro abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato da tempo di qualsiasi contenuto. Di conseguenza, non è necessario chinarsi sulla questione di sapere se tale connubio sia stato concluso per ragioni di mera convenienza o meno. 3. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente ommesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 4. 4.1. Come accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio contratto il 2005 con una cittadina svizzera. Dagli atti di causa risulta che i coniugi non vivono più insieme perlomeno già dal mese di novembre successivo a causa dei gravi problemi di coppia insorti poco dopo la celebrazione delle nozze e che la loro separazione dura tuttora. Sempre dalle tavole processuali emerge che, una volta lasciato il tetto coniugale, il ricorrente si è trasferito presso l'abitazione di suo cognato a L\_\_\_\_\_ per poi andare a vivere F\_\_\_\_\_, nel Canton Svitto, dove ha trovato un lavoro quale aiuto cuoco presso un hotel. Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura, nonché della durata della

separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per ritenere che quest'ultimi, dopo una brevissima convivenza di poco più di tre mesi, abbiano da tempo organizzato autonomamente le loro rispettive vite e che il loro matrimonio esista pertanto soltanto sulla carta. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente tale circostanza è imputabile soltanto parzialmente al fatto che il Ministero pubblico lo aveva a suo tempo diffidato dal prendere contatto con la moglie, in quanto, secondo quanto emerge dagli atti, all'origine della sua separazione di fatto dalla moglie vi sarebbero i profondi dissidi sorti con quest'ultima. A prescindere da ciò, si deve comunque considerare che, secondo la prassi, le ragioni che hanno condotto i coniugi a separarsi non sono determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, consid. 3a). Inoltre, è vero che le autorità ticinesi erano al corrente che il ricorrente si era trasferito per motivi di lavoro nel Canton Svitto, è però altresì vero che quest'ultimo, ancora nella sua domanda di rinnovo del permesso di dimora del 24 agosto 2006, aveva indicato quale suo recapito principale il domicilio della moglie a L \_\_\_\_\_, dal quale era partito da oltre un anno e mezzo, omettendo in questo modo di informare la SPI su di una circostanza decisiva per la proroga della sua autorizzazione di soggiorno. 4.2. Invano tenta poi il ricorrente di rimettere in discussione quanto dichiarato davanti alla polizia, dolendosi del fatto di essere stato interrogato con l'ausilio di un'interprete non diplomata e di lingua madre terza, la quale avrebbe travisato il senso delle sue affermazioni. Innanzitutto appare perlomeno singolare che l'insorgente abbia atteso questo stadio della procedura per sollevare una simile censura, allorquando invece dinanzi alla precedente autorità di giudizio non solo non ha eccepito alcunché in proposito, ma addirittura si è appoggiato a quanto dichiarato proprio in occasione di quell'interrogatorio per cercare di dimostrare la genuinità del proprio rapporto coniugale con \_\_\_\_\_. Ma al di là di questa circostanza - che già di per sé basta a dimostrare la completa inconsistenza e la temerarietà della sua tesi ricorsuale - va rilevato che l'insorgente è una persona adulta, tutt'altro che sprovvista. Egli ha letto il verbale d'interrogatorio, l'ha confermato e lo ha firmato senza formulare alcuna riserva in merito al suo contenuto o all'operato dell'interprete. L'interrogatorio in questione verteva d'altra parte sull'accertamento di fatti relativi alla sua vita privata, per cui, vista la semplicità dei concetti espressi nelle domande e nelle risposte, non vi era nessuna necessità di far capo ad un interprete dotato di particolari qualifiche professionali. Le risposte verbalizzate risultano oltretutto perfettamente chiare e trovano sostanziale riscontro nelle dichiarazioni fornite alla polizia il 26 aprile precedente dal cognato \_\_\_\_\_ e negli accertamenti effettuati dalla Polizia cantonale e riportati nel rapporto di esecuzione il 1° dicembre 2006, ad ulteriore conferma della loro fedeltà. 5. Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. RI 1 risiede in Svizzera, a seguito del suo matrimonio, dall'agosto del 2005. Il suo soggiorno nel nostro Paese risulta quindi di breve durata. Bisogna inoltre considerare che egli possiede senz'altro degli stretti legami familiari, sociali e culturali in Turchia, dove è nato e ha risieduto stabilmente fino all'età di 24 anni, ciò che rende senz'altro esigibile il suo rientro in patria, dove sicuramente non incontrerà alcun problema di riadattamento. Il fatto poi che egli stia attualmente svolgendo un'attività lavorativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. Ne consegue che la risoluzione impugnata non risulta lesiva nemmeno del principio della proporzionalità. 6. 6.1. Il ricorrente non può prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con la moglie. 6.2.

Infine occorre ancora rilevare che contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il Consiglio di Stato non ha, con il suo giudizio, pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera del ricorrente, essendosi il medesimo limitato a confermare il giudizio dipartimentale impugnato, con il quale a quest'ultimo era stato fissato un termine per lasciare il territorio cantonale. 7. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1 per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio con \_\_\_\_\_, esistente da tempo solo sulla carta. 8. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, rinviando per il resto alle pertinenti argomentazioni addotte dalla precedente autorità di giudizio. Tassa e spese di giustizia, commisurate all'onere lavorativo che il ricorrente ha arrecato al tribunale con le sue censure al limite del temerario, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 5, 6, 7 LDDS; 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'200.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: c/o, ; ; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.